



**Stefania Campo**  
*Deputata Movimento 5 Stelle*  
*Assemblea Regionale Siciliana*

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE N.197  
(risposta scritta)

DATA 23.05.18

**CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA**

DESTINATARI:

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 pubblicato in GU Serie Generale n.94 del 23-04-2015, si sono disciplinate le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità;

tale decreto, rivolto solamente al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio, ha anche stabilito un limite non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato nonché il limite temporale per il computo dei 36 mesi utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato;

l'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia), la Circolare n. 3/2017 del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Legge n. 205 del 27/12/2017 hanno previsto criteri e modalità per il superamento del precariato pubblico e in particolare - per quanto espressamente previsto dalla legge 205/17 - di quello sanitario;

il D.Lgs. 75/2017 ha in particolare previsto delle procedure di stabilizzazione, con l'obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nelle P.A, consentendo alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato soltanto il personale che possieda determinati requisiti, prevedendo, di fatto, la stabilizzazione soltanto del personale che abbia maturato i 36 mesi di servizio dal 1.1.2010 al 31.12.2017 e impedendo la stipula di ulteriori contratti a tempo determinato;

con circolare n. 5824 del 23.01.2018 l'Assessore per la Salute ha inviato ai Direttori Generali e ai Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, ARNAS, Aziende Ospedaliere Universitarie, e IRCCS Bonino Pulejo, un atto di indirizzo con cui si intende fornire alcune indicazioni in merito alle disposizioni nazionali sopra elencate al fine di determinare l'univocità di condotta del sistema sanitario regionale nei confronti della platea dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione;

rilevato che

le suddette norme adempiono solo parzialmente agli obblighi che sia la Direttiva

1999/70/CE, sia la sentenza della Corte di Giustizia del 26.11.2014, sia gli artt. 29 ss. della L. 234/2012 hanno imposto in materia di partecipazione del Parlamento e del Governo Italiano al recepimento nel nostro ordinamento di atti e sentenze comunitarie in tema di tutela dei diritti dei lavoratori nell'ambito dell'adeguamento dell'Italia alle politiche sociali dell'Unione Europea. In particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha sanzionato lo Stato italiano per il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato;

le norme in premessa risultano parzialmente violative nella parte in cui hanno disposto sia limiti quantitativi che qualitativi alla completa stabilizzazione del personale precario della sanità, con la conseguenza che solo una limitata parte del suddetto personale potrà essere stabilizzato, poiché trattasi di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che hanno maturato 36 mesi di servizio in strutture che sono state, una volta per tutte, definite "enti pubblici economici" (cfr. Corte Costituzionale nella sentenza - nr. 49 del 20.03.2013);

anche la Legge Madia sopra citata, prevedendo apposite procedure di stabilizzazione, ha di fatto lasciato fuori tutto il personale che non è in possesso degli stringenti requisiti previsti dalla normativa, ma che in ogni caso ha maturato i 36 mesi negli anni precedenti e si ritrova all'improvviso da lavoratore precario a disoccupato;

visto che

Stato e Regioni avrebbero già dovuto risolvere il problema dei precari della sanità pubblica, dal momento che il rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, con le ordinanze nn. 206 e 207 del 2013, avevano già tracciato la decisione che la Corte di Giustizia avrebbe poi adottato con la c.d. sentenza "Mascolo" del 26.11.14, dichiarando lo Stato italiano inadempiente alla clausola 5 dell'Accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e disponendo inderogabili principi di tutela per tutti i precari dipendenti pubblici tra cui quelli della sanità;

l'art. 53 della legge n. 234/2012 obbliga lo Stato italiano alla diretta applicabilità delle tutele comunitarie poste a presidio del principio della parità di trattamento dei lavoratori dell'UE, rimuovendo la garanzia dell'irresponsabilità dello Stato, delle sue articolazioni territoriali e dei suoi funzionari per la manifesta violazione del diritto dell'Unione, e prevedendo pertanto che anche i singoli soggetti istituzionali rispondano direttamente ed integralmente nei confronti dello Stato nel caso di risarcimento dei danni causati dai loro atti e comportamenti antigiuridici;

considerato che

la Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali avrebbero dovuto dare attuazione alle disposizioni legislative suindicate, così da adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari;

in particolare presso l'Asp 7 di Ragusa hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato per oltre 10 anni, tra gli altri, gli operai manutentori nonché gli operatori tecnici cuochi già da tempo reiteratamente assunti sulla base dello scorrimento di apposite graduatorie per incarichi;

gli stessi hanno acquisito il diritto di precedenza e/o prelazione per gli avviamenti al lavoro ex art. 49 comma 3 della legge regionale 15/2004;

i reiterati contratti a termine sono stati adottati in assenza di specifiche ragioni giustificatrici del termine e dunque in violazione delle norme imperative di cui ai D.lgs. n. 165 e n. 368 del 2001, e pertanto allo stato degli atti risultano pendenti per tali motivi una pluralità di azioni giudiziali;

gli operai della manutenzione sono stati altresì utilizzati a seguito della stipula di un'apposita convenzione sottoscritta tra Asp 7 Ragusa e Multiservizi s.p.a. Regione Sicilia ed esclusivamente per servizi inerenti le attività dell'Asp Ragusa, attraverso contratti di somministrazione di dubbia legittimità e per i quali sono pendenti ulteriori azioni giudiziali;

l'Asp di Ragusa ha indetto una procedura di stabilizzazione pubblicata nella GURS del 27.04.2018, prevedendo per la mansione di operatore tecnico cuoco la stabilizzazione di un solo posto in organico, imponendo una disparità di trattamento tra le diverse figure. Infatti, in contrasto con la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2018, nel bando non si considera ai fini della formulazione delle graduatorie il servizio prestato presso diverse Amministrazioni escludendo pure il servizio prestato presso altra Asp della regione;

la medesima Asp 7 con avviso interno del 23/05/2018 ha disposto la ricollocazione del personale dell'ex guardaroba al fine di integrare le unità lavorative presso le cucine degli presidi ospedalieri di Ragusa, Modica e Vittoria, non tenendo in considerazione i lavoratori precari sopra identificati;

per sapere

se non ritengano opportuno voler valutare quanto sopra e dunque modificare ed integrare la circolare n. 5824 del 23 gennaio 2018;

se non intendano effettuare una ricognizione di tutti i lavoratori precari in servizio e non, che hanno maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, secondo i criteri dettati dalle disposizioni suindicate;

se, ai sensi della L. 234/2012, della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. 368/2001 e s.m.i., della sentenza Mascolo della Corte di Giustizia del 26.11.2014, non intendano dare piena attuazione alle procedure di stabilizzazione di tutto il personale precario della sanità pubblica, appartenente al settore sanitario e in particolare alle dipendenze delle Aziende Sanitarie provinciali, con più di 36 mesi di contratti a termine, attraverso il ripristino in servizio di tutti i precari a tempo determinato dipendenti ASP aventi i requisiti su menzionati, con opportuna procedura rispettante le norme vigenti ed in particolare:

- procedure riservate per la stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Asp 7 di Ragusa per i quali è stato raggiunto il trentaseiesimo mese di lavoro anche non continuativo senza alcun limite temporale, e per i quali le prestazioni lavorative siano maturate presso Enti Pubblici

e/o presso diverse Asp, purché tali prestazioni lavorative siano state svolte con la medesima qualifica e/o mansione professionale;

- procedure riservate di assunzione per tutti i lavoratori precari delle Asp che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato su posto vacante d'organico;
- procedure riservate di assunzione per tutti i lavoratori precari delle Asp che siano stati illegittimamente esclusi dalla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
- procedure riservate di assunzione per tutti i lavoratori precari delle Asp nel caso di interruzione dei rapporti di lavoro a termine di cui all'art. 49 della L.R. 15/2004 in seguito a procedure di intermediazione e/o somministrazione di manodopera di cui al D.lgs. 276/2003;
- procedure riservate di assunzione per tutti i lavoratori precari delle Asp che siano stati inseriti negli accordi di convezione tra le ASP e Multiservizi s.p.a. Regione Sicilia.

Gli interroganti chiedono risposta scritta e con urgenza

(23 maggio 2018)

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.